

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/641 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2021

relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2021) 2704]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di HPAI. Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce che tale direttiva e gli atti adottati sulla base della medesima cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione <sup>(4)</sup> definisce a livello dell'Unione le zone di protezione e sorveglianza da istituire a cura degli Stati membri elencati nell'allegato della decisione medesima in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame o in altri volatili in cattività, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, e detta decisione si applica fino al 20 aprile 2021. Tali zone e la durata delle restrizioni in esse applicabili sono elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione, modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) C(2021) 2605 della Commissione <sup>(5)</sup>. La Cechia, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Francia, la Polonia e la Svezia sono attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809, come di recente modificato. È necessario inoltre sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 che cessa di applicarsi il 20 aprile 2021.
- (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) C(2021) 2605 l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella contea di Hajdú-Bihar di tale Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 144).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) C(2021) 2605 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 dell'20.4.2021, pag. 1).

